

+

Revisione totale della legge federale del 17 giugno 2011 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo; RS 415.1)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Macolin, ottobre 2014

Il presente rapporto è disponibile nelle tre lingue ufficiali all'indirizzo seguente:

<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2013.html#DDPS>

1 Situazione di partenza

La LSISpo è stata approvata il 17 giugno 2011 dall'Assemblea federale e messa in vigore il 1° ottobre 2012 con decreto del Consiglio federale del 5 settembre 2012. Nello stesso decreto il Consiglio federale approvava la relativa normativa di attuazione, l'Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo), messa parimenti in vigore per il 1° ottobre. Contemporaneamente il Consiglio federale incaricava il DDPS di presentare entro la fine del 2013 un disegno di legge per la revisione della LSISpo, che prevedesse basi legali formali per il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM). Da allora si è rilevato che sono necessarie basi legali formali per altri tre sistemi d'informazione già utilizzati o che stanno per essere introdotti. Si tratta nella fattispecie del sistema d'informazione per i dati concernenti la diagnostica delle prestazioni, del sistema d'informazione per la valutazione dei corsi e cicli di formazione e del sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping. Con la revisione si devono inoltre apportare alcune correzioni di dettaglio alle disposizioni sulla banca dati nazionale per lo sport disciplinata nella LSISpo. In considerazione del numero relativamente elevato di disposizioni modificate, si propone una revisione totale della LSISpo.

2 Presentazione dei risultati

21 Osservazioni preliminari

211 Svolgimento della procedura di consultazione

La procedura di consultazione concernente la revisione totale della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) è stata avviata dal Consiglio federale il 13 dicembre 2013 e si è conclusa il 31 marzo 2014.

Alla consultazione sono stati invitati a partecipare 141 destinatari, segnatamente Cantoni, partiti politici, associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate nel caso specifico.

212 Partecipazione alla procedura di consultazione

Il numero dei partecipanti alla consultazione ammonta a 48. Hanno inviato una presa di posizione 25 Cantoni, due partiti, quattro associazioni mantello nazionali dell'economia, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE, sette federazioni sportive e nove altre organizzazioni e istituzioni¹.

Diversi partecipanti si limitano a prendere posizione su temi specifici che li interessano in modo particolare. Una buona parte dei partecipanti alla consultazione rinuncia a una presa di posizione nel merito.

213 Presentazione dei risultati nel rapporto sulla consultazione

I partecipanti sono indicati di regola facendo uso di sigle o abbreviazioni (v. allegato 4.2). Per motivi di praticità, per le organizzazioni e le istituzioni che non hanno una sigla sono state utilizzate delle abbreviazioni ad hoc.

L'ordine in cui le reazioni sono riportate non esprime alcun giudizio di valore sui loro contenuti.

¹ V. lista all'allegato 4.2

22 Valutazioni di principio sul progetto / Osservazioni di carattere generale

In linea di massima, il progetto e la chiarezza che ne deriva sono accettati da tutti i partecipanti alla consultazione. Viene accolto positivamente il fatto che nel trattamento automatico dei dati da parte dei sistemi d'informazione disciplinati si tenga conto delle disposizioni sulla protezione dei dati. **PS** ritiene importante proteggere i valori etici, che devono quindi essere conservati e rafforzati. I dati rilevati in modo mirato a diversi livelli potrebbero dare un contributo significativo in questo senso.

Tuttavia, viene ripetutamente criticato il fatto che i contenuti concernenti doping e procedimenti disciplinari, introdotti con la revisione, avrebbero dovuto essere considerati già al momento dell'emanazione della LSISpo. Anche **FPV** e **CP** sono sorpresi del fatto che il Consiglio federale, già all'entrata in vigore della LSISpo, abbia dato l'incarico di presentare entro la fine del 2013 un disegno di revisione che preveda basi legali formali per il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport. **ZH** esprime riserve in merito alle quantità molto grandi di dati eterogenei che devono essere trattati.

L'**Unione svizzera delle arti e mestieri USAM** respinge in toto la revisione. La messa in funzione di un sistema d'informazione e di dati senza una base legale sarebbe in contraddizione con la legislazione sulla protezione dei dati. La necessità di una base legale per qualsiasi attività statale sarebbe un principio fondamentale della democrazia. In generale si osserva inoltre che il disegno non offre sufficiente protezione della sfera privata. Si richiede che il progetto sia sottoposto all'incarico federale della protezione dei dati e in seguito posto nuovamente in consultazione.

Anche **TG** mette sostanzialmente in discussione il progetto, in quanto sarebbero state inserite disposizioni molto problematiche. Il progetto si spingerebbe oltre il necessario.

3 Prese di posizione relative ai singoli articoli

31 Oggetto

Art. 1

FPV e **CP** chiedono che i diversi sistemi di trattamento dei dati siano elencati all'articolo 1, in modo che sia istituita una chiara base legale per il trattamento dei dati. Il titolo della sezione 2 andrebbe modificato di conseguenza.

32 Disposizioni generali per i sistemi d'informazione dell'UFSPo

Art. 2 Principi del trattamento dei dati

FPV e **CP** si chiedono se la formulazione «compiti contrattuali» costituisca una base legale sufficiente.

Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

ZH fa notare che il periodo di conservazione di dieci anni dei dati medici è giustificato nell'ambito di normali consultazioni mediche (cpv. 2). Se la registrazione avviene invece nell'ambito dell'assistenza a manifestazioni sportive, gli atleti dovrebbero poter decidere se i dati possano essere conservati più a lungo di quanto necessario per garantire il servizio di assistenza sanitaria alla manifestazione sportiva. Inoltre si dovrebbe verificare il rapporto del capoverso 4 (offerta dei dati all'Archivio federale) con il disciplinamento tuttora valido dell'articolo 8 dell'ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) concernente la durata di conservazione.

33 Sistema nazionale d'informazione per lo sport

Art. 8 Scopo

Swiss Olympic e **ASF** accolgono favorevolmente il sistema nazionale d'informazione per lo sport; tuttavia, per motivi di efficienza, sostenibilità, comparabilità e globalità della promozione dello sport di prestazione svizzero, chiedono che il sistema sia messo a disposizione di Swiss Olympic anche per il trattamento di discipline sportive che non beneficiano di contributi G+S, bensì dei contributi generici alle federazioni (sostegno indiretto da parte della Confederazione). In particolare devono essere create le basi affinché si possano gestire i dati degli atleti per l'assegnazione delle Swiss Olympic Card o per misure di assicurazione della qualità nell'ambito della valutazione delle biografie degli atleti (continuum giovani leve-élite). Swiss Olympic e ASF sono inoltre del parere che il sistema nazionale d'informazione per lo sport, come dice il nome, debba essere a disposizione dello sport svizzero (quindi delle federazioni sportive nazionali e delle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni) per l'organizzazione e la gestione dei dati relativi ai loro affiliati e alle loro offerte. Di conseguenza, lo sport di competizione deve continuare a essere menzionato esplicitamente (lett. e) e la possibilità per le organizzazioni citate di trattare i dati deve essere ancorata in un nuovo capoverso 2.

Swiss Athletics prende atto del fatto che lo sport di prestazione non è più menzionato esplicitamente, bensì ricompreso nel programma G+S.

Art. 9 Dati

ZH fa notare che la lettera c è formulata in modo troppo aperto e imprecisato. Andrebbe aggiunto che le indicazioni si riferiscono ad attività e funzioni nel campo dello sport.

AR ritiene generalmente problematico il fatto che la descrizione dei dati non è più esaustiva. L'utilizzo di dati degni di particolare protezione necessiterebbe inoltre di una base legale esplicita.

Swiss Olympic e **ASF** chiedono, in relazione alla possibilità per le federazioni sportive nazionali, le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni di organizzare e gestire nella banca dati i dati relativi ai loro affiliati e alle loro offerte, di indicare alla lettera c anche i dati relativi alla qualifica di quadri degli atleti e al loro livello di prestazione.

Swiss Athletics constata che alla lettera f non viene precisato in quale forma si possano comminare sanzioni sportive in relazione alla manipolazione di risultati sportivi o di gravi violazioni della regola della correttezza. Swiss Athletics è del parere che le federazioni non possano rispondere delle mancanze dei singoli o dei gruppi.

Jubla chiede che alla lettera e siano menzionate anche le violazioni della legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (termine di referendum: 6 aprile 2014).

Art. 10 Raccolta dei dati

Swiss Olympic e **ASF** accolgono favorevolmente la precisazione alla lettera e (comunicazione dei dati alle federazioni sportive e alle associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché determinate altre organizzazioni).

Art. 11 Comunicazione dei dati

BE, GL, BS, AI, FR e **GR** trovano giusto che le autorità dei Cantoni e dei Comuni competenti in materia di sport possano eseguire in prima persona le ricerche che si ripetono con regolarità. Per semplificare quanto più possibile l'applicazione, andrebbe tuttavia cancellata l'espressione «su richiesta». **LU** e **AR** concordano sul fatto che una simile richiesta sia sensata solo se si tratta

della prima implementazione tecnica di una procedura di richiamo. Tuttavia, nel disegno di legge mancherebbe un disciplinamento dei particolari di tale richiesta. Anche **VD** e **JU** auspicano che l'articolo sia riformulato in modo più chiaro.

ZH fa notare che il diritto d'accesso delle persone interessate ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (art. 8 LPD) è imperativo e sottolinea che la formulazione «può rendere» al capoverso 1 non può essere utilizzata in riferimento alle persone interessate (lett. a).

SG parte dal presupposto che i dati rilevati ai sensi dell'articolo 9 siano accessibili anche ai servizi cantonali. In particolare per quanto concerne i dati di cui alla lettera e (dati penali) e alla lettera f (violazioni delle norme per lo sport corretto e sicuro) si dovrebbe perlomeno poter capire se sussistono o meno delle registrazioni.

TG fa notare che la comunicazione a terzi del numero d'assicurato AVS è potenzialmente rischiosa per la protezione dei dati e viola il principio di proporzionalità. Secondo TG non si capisce perché si debbano mettere terzi in condizione di creare, utilizzando il numero d'assicurato AVS, ulteriori collegamenti o profili della personalità completi sugli atleti svizzeri a partire dai dati personali degni di particolare protezione ricevuti. Il numero d'assicurato AVS non dovrebbe essere diffuso. Inoltre, la diffusione del numero d'assicurato AVS nel Principato del Liechtenstein e quindi all'estero costituirebbe una violazione dell'articolo 50d della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, con il quale l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS è stata disciplinata in modo molto restrittivo. L'utilizzazione sistematica illegale del numero d'assicurato sarebbe punibile (art. 88 LAVS).

Swiss Olympic e **ASF** si chiedono se non sarebbe sensato poter richiamare anche i dati penali (art. 9 lett. e) e i dati relativi a violazioni delle norme per lo sport corretto e sicuro (art. 9 lett. f).

Per la **Federazione svizzera delle società di canottaggio** è importante che le federazioni sportive nazionali e in particolare i loro uffici amministrativi abbiano accesso ai dati. La Federazione svizzera delle società di canottaggio auspica che venga precisato chi potrebbe essere autorizzato all'accesso.

JUBLA è d'accordo sul fatto che i dati penali non vengano comunicati alle associazioni giovanili nazionali (lett. c), purché l'UFSPD garantisca che i reati ai sensi della legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate comportino la revoca della qualifica di quadro G+S o l'impossibilità di conseguirla.

Art. 12 Partecipazione alle spese

BE e **JU** fanno notare che, nell'ambito di Gioventù e Sport, i Cantoni adempiono un mandato legale della Confederazione. Non sarebbe quindi comprensibile il fatto che anche in questo caso i Cantoni siano tenuti a partecipare alle spese. Si chiede che l'articolo venga completato in tal senso.

TI rimarca che viene stabilita una ripartizione dei costi sui Cantoni, ma non è previsto alcun sostegno finanziario per i costi aggiuntivi cui i Cantoni devono far fronte per il personale addetto all'inserimento dei dati.

VD fa notare che la formulazione scelta non permette di valutare le spese per i Cantoni e chiede di integrare nell'articolo il disciplinamento attualmente in vigore.

FR ritiene importante che la disposizione venga precisata. Non spetta ai Cantoni partecipare alle spese.

VS chiede che venga cancellata la partecipazione alle spese di sviluppo prevista dalla disposizione.

Swiss Olympic e **AFV** approvano la disposizione purché l'articolo 8 venga ampliato come richiesto.

Swiss Athletics accoglie favorevolmente il fatto che quest'articolo venga ripreso senza modifiche, purché venga mantenuto anche il disciplinamento attualmente in vigore dell'articolo 21 capoverso 3 OSISpo.

35 Sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni

Art. 17 Scopo

FPV e **CP** propongono di menzionare i test di diagnostica delle prestazioni prima dei test di psicologia dello sport, in quanto maggiormente significativi e in modo che l'ordine corrisponda a quello dell'articolo 18.

Swiss Olympic e **ASF** approvano la disposizione e ribadiscono che l'acquisizione di dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni avrà un ruolo sempre più centrale nella preparazione delle giovani leve e degli atleti d'élite per i grandi eventi internazionali. Un sistema a sé stante sembrerebbe quindi appropriato.

Artt. 18 e 20 Dati e comunicazione dei dati

Secondo **FPV** e **CP** non è praticabile che dati così delicati come quelli relativi allo stato di salute (art. 18 lett. d) vengano comunicati a chi ha dato l'incarico di svolgere i test (art. 20 cpv. 1 lett. b). La possibilità di accedere al fascicolo del paziente che ne consegue non sarebbe proporzionata. Inoltre, il disciplinamento non è coerente con quello dell'articolo 20, secondo il quale i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni possono essere comunicati al personale medico curante solo con il consenso della persona interessata (art. 20 cpv. 1 lett. c).

Swiss Olympic, **ASF** e **PS** ritengono sensato che non sia previsto uno scambio automatico di dati con altri sistemi. **PS** accoglie inoltre favorevolmente il fatto che la trasmissione dei dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni sia subordinata al consenso dello sportivo interessato.

La **Federazione svizzera delle società di canottaggio** auspica che le federazioni sportive nazionali siano menzionate tra i servizi autorizzati, anche se non danno esplicitamente incarichi di svolgere test, in modo da garantire l'accesso ai responsabili sport di prestazione, agli allenatori nazionali ecc.

36 Sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport

Art. 22 Dati

ZH fa notare che non è chiaro fino a che punto le fotografie di docenti, incaricati dei corsi e studenti siano necessarie per organizzare e svolgere l'attività della Scuola universitaria federale dello sport e per amministrare i titoli di formazione. Andrebbe quindi stabilito che per inserire fotografie nel sistema è necessario l'accordo delle persone interessate.

37 Sistema d'informazione per la valutazione dei corsi

Artt. 25 e 27 Scopo e raccolta dei dati

BE, **LU**, **GL**, **AR**, **AI**, **GR**, **TG**, **VS** e **JU** fanno notare che l'UFSPo può incaricare esperti G+S di sottoporre a un controllo di qualità sul posto le offerte G+S e della formazione dei quadri (art. 43 cpv. 3 OPPSp). Per questo motivo, ai fini della valutazione il sistema dovrebbe essere messo a disposizione, oltre che dell'UFSPo, anche dei terzi incaricati dello svolgimento dei corsi e delle attività formative. L'articolo 27 andrebbe quindi completato con un capoverso che permetta di autorizzare a raccogliere dati anche le autorità dei Cantoni competenti in materia di sport e le federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali che contribuiscono all'attuazione di G+S ai sensi dell'OPPSpo.

FR accoglie favorevolmente l'idea di garantire la qualità con un sistema per la valutazione dei corsi, auspica tuttavia che venga lasciata ai Cantoni una certa libertà, in particolare per quanto concerne l'applicazione del concetto di visite sul posto. Domanda inoltre se l'UFSPO raccoglie i dati direttamente dai partecipanti o se in questo processo ricorrerà agli uffici cantonali G+S.

VD desidera sottolineare che il nuovo sistema di valutazione dei corsi non deve comportare un impegno aggiuntivo, né in termini finanziari né in termini amministrativi.

PS accoglie favorevolmente che sia data un'elevata priorità alla qualità della formazione per gli sportivi e riconosce che il nuovo sistema di valutazione rappresenta un contributo in tal senso.

Swiss Athletics prende atto del fatto che in futuro potrà essere ordinata la valutazione di corsi svolti da Swiss Athletics e parte dal presupposto che non ne risulterà un impegno aggiuntivo per la federazione. Inoltre Swiss Athletics propone di rinunciare a eventuali restituzioni ai sensi della legge sui sussidi nell'applicazione delle valutazioni.

Art. 26 Dati

VD fa notare che non è chiaro chi raccoglie le informazioni e le valutazioni e chi le inserisce nel sistema.

FR ritiene che il sistema attuale sia coerente e sufficiente.

VS argomenta che il sistema d'informazione può essere consultato da numerose persone, ragion per cui non dovrebbe contenere dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione; chiede che la disposizione venga modificata in tal senso.

TI sottolinea che il nuovo sistema di valutazione comporterà per i Cantoni nuovi costi e un maggior fabbisogno di personale.

Art. 28 Comunicazione dei dati

FR e **Swiss Athletics** auspicano che organizzatori e capicorso «debbano» e non «possano» essere informati dei risultati di un'eventuale valutazione.

38 Sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping

Per **PS** la lotta al doping ha un'elevata priorità, in quanto i casi di doping minacciano la credibilità e il prestigio dello sport in modo grave e a lungo termine. Le misure a scopo d'informazione, sensibilizzazione e prevenzione sarebbero fondamentali e dovrebbero essere raccolti i dati necessari ad attuarle. Per questo motivo, una base legale sarebbe una necessità.

In qualità di membro del Consiglio di fondazione di Antidoping Svizzera, **Swiss Olympic** accoglie favorevolmente che la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati siano disciplinati per legge. **ASF** condivide questo parere.

Antidoping Svizzera approva la regolamentazione prevista.

Art. 30 Scopo

WADA fa notare che la lotta al doping ha senso solo se condotta a livello internazionale. Per questo motivo ha creato il sistema d'informazione ADAMS, che permette sia la raccolta e il trattamento di dati a livello nazionale che lo scambio di dati a livello internazionale. Molti atleti internazionali usano questo sistema, motivo per cui anche l'agenzia svizzera antidoping è tenuta a utilizzarlo. Tenuto conto di queste circostanze, WADA propone che nella legge si parli di più sistemi.

Art. 32 Dati

Lettera b: per **TG** non è chiaro perché possano essere registrati i luoghi in cui si trovano gli atleti e perché debba essere permesso di creare una mappa dei loro spostamenti. Di conseguenza, bisognerebbe rinunciare al disciplinamento.

Lettera c: **AG** fa notare che l'espressione «attività» può riferirsi a quasi tutte le azioni degli atleti, dei funzionari, del personale medico o ausiliario. Altrettanto poco chiaro sarebbe di tipo debbano essere le informazioni sulle attività menzionate. La disposizione permetterebbe una schedatura completa di tutte le persone attive in ambito sportivo. Non verrebbe spiegato in che misura la raccolta di dati possa e debba essere funzionale alla lotta al doping. Inoltre, non esisterebbe alcun rimedio giuridico contro informazioni non più necessarie, errate o inadeguate.

Lettera e: secondo **AG** i dati non sono descritti con sufficiente precisione. Nel commento sarebbero quindi assolutamente necessarie indicazioni dettagliate sullo scopo della raccolta dei dati emersi dalle indagini, sulla proporzionalità e sulla protezione giuridica, tenendo presente che non è compito dell'agenzia nazionale antidoping prevenire e perseguire i reati. **AG** critica inoltre il fatto che non sia definito per quali atleti si possano, in concreto, inserire i dati nel sistema; la cerchia delle persone di cui si raccolgono i dati resterebbe, in ultima analisi, aperta. Anche la descrizione dei dati inseriti nel sistema sarebbe troppo vaga e permetterebbe la schedatura di atleti amatoriali così come di atleti professionisti, il che sarebbe inutile.

Lettera g: **Swiss Olympic, ASF e Antidoping Svizzera** propongono di sostituire «sanzioni comminate per violazioni delle norme sul doping» con l'espressione più ampia «procedure per violazioni delle norme sul doping», che includerebbe anche le informazioni che possono portare a una sanzione.

Art. 33 Raccolta dei dati

TG chiede di cancellare la lettera i (raccolta dei dati presso altri informatori). Andrebbe evitato di descrivere la cerchia degli informatori in modo dapprima preciso, quindi di aggiungere alla lettera i una categoria aperta di informatori.

VD chiede di completare la lettera e in modo che possano essere raccolti solo dati di laboratori di analisi svizzeri.

Art. 34 Comunicazione dei dati

GR domanda se, in considerazione della formulazione di cui all'articolo 31 capoverso 1 (deve essere garantita la sicurezza dei dati), sia necessaria la formulazione «sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il trattamento non autorizzati» e, in caso affermativo, se non vada aggiunta per tutti i sistemi.

ZH e **TG** chiedono che si rinunci a pubblicare i provvedimenti sanzionatori in Internet, in quanto la stigmatizzazione e la colpevolizzazione che ne deriverebbero darebbero adito a notevoli riserve alla luce della normativa a protezione dei dati personali.

VD chiede che la decisione se trattenere o meno i dati (capoverso 2) non sia lasciata alla discrezione di Antidoping Svizzera, bensì sia presa secondo le condizioni dell'International Standard for the Protection of Privacy and Personal Informations (ISPPPI).

WADA fa notare che non rappresenta una federazione sportiva in senso stretto. Lo stesso vale per le agenzie nazionali antidoping, il cui status varia da paese a paese. Viene chiesta una modifica in tal senso della lettera c. L'agenzia mondiale antidoping obietta inoltre che la formulazione

del capoverso 1 non è chiara. Il testo andrebbe allineato alla formulazione dell'articolo 25 capoverso 4 LPSpo.

Swiss Olympic, ASF e Antidoping Svizzera accolgono favorevolmente il disciplinamento previsto dal capoverso 2, in base al quale i dati possono essere trattenuti o comunicati con ritardo se necessario per lo svolgimento di attività antidoping. A mostrare la necessità di un simile disciplinamento sarebbero state soprattutto alcune esperienze fatte all'estero. Gli atleti e il personale preposto alla loro assistenza medica sarebbero stati informati contemporaneamente. Una simile comunicazione dei dati non solo sarebbe inutile, ma, in determinate circostanze, permette anche di migliorare eventuali trattamenti con sostanze e metodi proibiti.

La **Federazione svizzera delle società di canottaggio** chiede che l'accesso al sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping per i responsabili della lotta al doping delle federazioni sportive nazionali sia stabilito a livello di legge.

Art. 35 Durata del periodo di conservazione

Secondo **FPV e CP** il disciplinamento è inutile e sproporzionato. I dati di cui all'articolo 32 lettera h vanno cancellati automaticamente con la cancellazione dal casellario giudiziale.

La **Federazione svizzera delle società di canottaggio** rileva con soddisfazione che sono menzionate anche le organizzazioni sportive nazionali e parte dal presupposto che nella formulazione scelta siano comprese anche le federazioni sportive nazionali; chiede che l'accesso al sistema per i responsabili della lotta al doping delle federazioni sportive nazionali sia disciplinato esplicitamente a livello di legge.

VD obietta che il disciplinamento adottato per l'archiviazione non è compatibile con l'International Standard for the Protection of Privacy and Personal Informations (ISPPPI). In particolare, secondo questo standard internazionale tutti i dati che non vengono cancellati dovrebbero essere anonimizzati in modo permanente.

4 Allegati

41 Destinatari della procedura di consultazione

1. Cantoni

Cancelleria di Stato del Cantone di Zurigo	Kaspar Escher-Haus 8090 Zurigo marianne.lendenmann@sk.zh.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Berna	Postgasse 68 Casella postale 840 3000 Berna 8 info@sta.be.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Lucerna	Bahnhofstrasse 15 6002 Lucerna staatskanzlei@lu.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Uri	Casella postale 6460 Altdorf ds.la@ur.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Svitto	Casella postale 6431 Schwyz stk@sz.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Obvaldo	Rathaus Casella postale 1562 6061 Sarnen staatskanzlei@ow.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Nidvaldo	Rathaus 6370 Stans staatskanzlei@nw.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Glarona	Dorfplatz 2 Casella postale 1246 6371 Stans staatskanzlei@gl.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Zugo	Casella postale 156 6301 Zugo Info.Staatskanzlei@zg.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Friburgo	Rue des Chanoines 17 1701 Friburgo chancellerie@fr.ch relationexterieures@fr.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Soletta	Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Soletta kanzlei@sk.so.ch

Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Città	Marktplatz 9 Casella postale 4001 4001 Basilea staatskanzlei@bs.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Campagna	Rathausstrasse 2 4410 Liestal landeskanzlei@bl.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Sciaffusa	Beckenstube 7 8200 Sciaffusa staatskanzlei@ktsh.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Appenzello Esterno	Regierungsgebäude Casella postale 9102 Herisau Kantonskanzlei@ar.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Appenzello Interno	Marktgasse 2 9050 Appenzello info@rk.ai.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di San Gallo	Regierungsgebäude 9001 San Gallo info.sk@sg.ch
Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni	Reichsgasse 35 7001 Coira info@gr.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia	Regierungsgebäude 5001 Aarau staatskanzlei@ag.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Turgovia	Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld staatskanzlei@tg.ch
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Residenza Governativa 6501 Bellinzona can-scads@ti.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Vaud	Château cantonal 1014 Losanna info.chancellerie@vd.ch
Cancelleria di Stato del Cantone del Vallese	Palais du Gouvernement 1950 Sion Chancellerie@admin.vs.ch

Cancelleria di Stato del Cantone di Neuchâtel	Château 2001 Neuchâtel Secretariat.chancellerie@ne.ch
Cancelleria di Stato del Cantone di Ginevra	Casella postale 3964 1211 Ginevra 3 service-adm.ce@etat.ge.ch
Cancelleria di Stato del Cantone del Giura	Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont chancellerie@jura.ch
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)	Segreteria Casa dei Cantoni Speichergasse 6 Casella postale 444 3000 Berna 7 mail@kdk.ch

2. Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD	BDP Schweiz Casella postale 119 3000 Berna 6 mail@bdp.info
Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD	Casella postale 5835 3001 Berna info@cvp.ch
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow	c/o Stefan Keiser Enetriederstrasse 28 6060 Sarnen wyrsh.w@bluewin.ch
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	Geschäftsstelle CSPO Casella postale 3980 Visp info@cspo.ch
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	Nägeligasse 9 Casella postale 294 3000 Berna 7 vernehmlassungen@evppev.ch
FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali	Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Casella postale 6136 3001 Berna grob@fdp.ch hofer@fdp.ch

Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	Waisenhausplatz 21 3011 Berna gruene@gruene.ch
Grünliberale Partei glp Parti vert'libéral pvl	Casella postale 367 3000 Berna 7 schweiz@grunliberale.ch
Lega dei Ticinesi (Lega)	Lega dei Ticinesi casella postale 4562 6904 Lugano lorenzo.quadri@mattino.ch
Mouvement Citoyens Romand (MCR)	c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) CP 340 1211 Ginevra 17 info@mcge.ch
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	Casella postale 8252 3001 Berna info@svp.ch
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	Casella postale 7876 3001 Berna verena.loembe@spschweiz.ch

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband Associazione dei Comuni svizzeri	Laupenstrasse 35 Casella postale 8022 3001 Berna verband@chgemeinden.ch
Schweizerischer Städteverband Unione delle città svizzere	Monbijoustrasse 8 Casella postale 8175 3001 Berna info@staedteverband.ch
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Gruppo svizzero per le regioni di montagna	Casella postale 7836 3001 Berna info@sab.ch

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	Casella postale 8032 Zurigo info@economiesuisse.ch bern@economiesuisse.ch
--	--

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	Casella postale 3001 Berna info@sgv-usam.ch
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	Hegibachstrasse 47 Casella postale 8032 Zurigo verband@arbeitgeber.ch
Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)	Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg info@sbv-usp.ch
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association	Casella postale 4182 4002 Basilea office@sba.ch
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	Casella postale 3000 Berna 23 info@sqb.ch
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)	Casella postale 1853 8027 Zurigo gabriel.fischer@kvschweiz.ch hansueli.schuetz@kvschweiz.ch
Travail.Suisse	Casella postale 5775 3001 Berna info@travailsuisse.ch

5. Altre organizzazioni interessate

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione	Casella postale 660 3000 Berna 7 edk@edk.ch
Conferenza dei direttori cantonali della sanità CDS	Casella postale 684 3000 Berna 7 office@gdk-cds.ch
Tribunale amministrativo federale	Casella postale 9023 San Gallo
Swiss Olympic Association	Haus des Sports Casella postale 606 3000 Berna 22 info@swissolympic.ch
Club alpino svizzero CAS	Casella postale 3000 Berna 23 info@sac-cas.ch

Federazione svizzera di lotta amatori	c/o Daniel Hüsler Rötelberg 6122 Menznau david@martinetti.biz
Eidgenössischer Armbrustschützen-Verband	c/o Andreas Burkhalter Oberwilerstrasse 78 8309 Nürensdorf aburkhalter@hispeed.ch
Swiss Athletics	Casella postale 606 3000 Berna 22 info@swiss-athletics.ch
Swiss Badminton	Casella postale 606 3000 Berna info@swiss-badminton.ch
Swiss Baseball and Softball Federation	c/o Monique Schmitt Birmattstrasse 21 4106 Therwil monique.schmitt@swiss-baseball.ch
Swiss Basketball	Route d'Englisberg 5 Casella postale 156 1763 Granges-Paccot info@swissbasketball.ch
Swiss Sliding	Hinterbergstrasse 24 6330 Cham info@swiss-sliding.ch
Schweizer Bogenschützen-Verband	Casella postale 68 1241 Puplinge president@asta-sbv.ch
Cevi Schweiz (Fachausschuss Sport)	Zentralsekretariat Sihlstrasse 33 8021 Zurigo majamueri@cevi.ch
Swiss Curling Association	Casella postale 606 3000 Berna 22 info@curling.ch
Swiss Cycling	Casella postale 606 3000 Berna 22 info@swiss-cycling.ch
Swiss Dance Sport Federation	c/o Herbert Waller Alpenblick 8 6330 Cham
Swiss Ice Hockey Association	Casella postale 8050 Zurigo info@swiss-icehockey.ch
Unione Svizzera di Pattinaggio	Casella postale 606 3000 Berna 22 info@swissiceskating.ch
Swiss-Fencing	Haus des Sports Talgutzentrum 27 3063 Ittigen b. Bern info@swiss-fencing.ch
Associazione Svizzera di Football	Casella postale 3000 Berna 15 sfv.asf@football.ch

Associazione Svizzera di Golf	Casella postale 204 1066 Epalinges info@asg.ch
Federazione svizzera di pallamano	Casella postale 3063 Ittigen b. Bern shv-fsh@handball.ch
Federazione Svizzera dello Sport Universitario	Dufourstrasse 50 9000 San Gallo info@shsv.ch
Swiss Hockey	Casella postale 606 3000 Berna 22 info@swishockey.org
Associazione Federale di Hornuss	c/o Rolf Schüpbach Gsteigweg 436 3078 Richigen gs@ehv.ch
Federazione Svizzera Inline Hockey	c/o Manuel Suter Am Bach 2 5643 Sins manuel.suter@ih-s.ch
Federazione svizzera di Judo e Ju-Jitsu	Casella postale 606 3000 Berna 22 office@sjv.ch
Federazione Svizzera di Canoa	Rüdigerstrasse 10 8045 Zurigo info@swisscanoe.ch
Swiss Karatedo Confederation	c/o Maurizio Gerussi Liebewilstrasse 93 3174 Thörishaus m.gerussi@swiss-karatedo.org
Swiss Karate Federation	c/o Marianne Furrer Udelbodenstrasse 73 6014 Lucerna skv@karate.ch
Società Svizzera di Salvataggio	Geschäftsstelle Schellenrain 5 6210 Sursee info@slrq.ch
Swiss Orienteering	Geschäftsstelle Krummackerweg 9 4600 Olten info@swiss-orienteering.ch
Associazione svizzera dei paraplegici	Sport svizzero in carrozzella Kantonsstrasse 40 6207 Nottwil spv@spv.ch
Pentathlon Suisse	Brunnadernrain 3 3006 Berna
Movimento scout svizzero	c/o Rolf Birchler Casella postale 529 3000 Berna 7 info@pbs.ch
Federazione Svizzera degli Sport Equestri	Casella postale 726 3000 Berna 22 info@fnch.ch

Plusport – Sport Andicap Svizzera	Casella postale 232 8603 Schwerzenbach mailbox@plusport.ch
Federazione Svizzera Hockey a rotelle	c/o Lukas Rubin Kreuzackerweg 16 3250 Lyss office@rollhockey.ch
Associazione svizzera degli sport su rotelle	c/o ARO Immobilien AG Haltenstrasse 1 6315 Oberägeri srv@rollsport.ch
Swiss Rowing	Brünigstrasse 182 A 6060 Sarnen info@ruderverband.ch
Federazione Svizzera di Rugby	Casella postale 7705 3001 Berna fsr@rugby.ch
Swiss Sailing	Casella postale 606 3000 Berna 22 admin@swiss-sailing.ch
Federazione sportiva svizzera di tiro	Lidostrasse 6 6006 Lucerna info@swissshooting.ch
Federazione Svizzera di Nuoto	Casella postale 606 3000 Berna 22 admin@fsn.ch
Associazione federale di lotta svizzera	c/o Rolf Gasser Casella postale 1895 3401 Burgdorf geschaefsstelle@esv.ch
Swiss Ski	Casella postale 252 3074 Muri b. Bern info@swiss-ski.ch
Sport Union Schweiz	Casella postale 1947 6020 Emmenbrücke info@sportunionschweiz.ch
Federazione Svizzera di Squash	Sihltalstrasse 63 8135 Langnau am Albis swiss@squash.ch
Swissfit	Casella postale 7863 3001 Berna info@swissfit.org
Swiss Taekwondo	Hauptstrasse 13 2562 Port info@taekwondo.ch
Schweizer Tauzieh-Verband	c/o Ursula Gander Parkettistrasse 4 6374 Buochs klingsler_patricia@hotmail.com
Swiss Tennis	Casella postale 2501 Bienne info@swisstennis.com
Swiss Table Tennis	Casella postale 606 3000 Berna 22 info@swisstabletennis.ch

Swiss Triathlon	Casella postale 606 3000 Berna 22 info@swisstriathlon.ch
Federazione svizzera di ginnastica	Casella postale 5001 Aarau stv@stv-fsg.ch
Swiss Unihockey	Casella postale 621 3000 Berna 22 info@swissunihockey.ch
Swiss Volley	Casella postale 318 3000 Berna 14 info@swissvolley.ch

Comitato internazionale olimpico CIO	Château de Vidy 1007 Losanna
Union of European Football Associations UEFA	Route de Genève 46 1260 Nyon 2
Fédération Internationale de Football Association FIFA	Casella postale 85 8030 Zurigo
International Hockey Federation FIH	Rue du Valentin 61 1004 Losanna
International Ski Federation FIS	Blochstrasse 3653 Oberhofen
International Volleyball Federation FIVB	Edouard-Sandoz 2-4 1006 Losanna
International Handball Federation IHF	P.O. Box 4002 Basilea
International Ice Hockey Federation IIHF	Casella postale 8027 Zurigo office@iihf.com
International Cycling Union UCI	Ch. de la Mêlée 1860 Aigle admin@uci.ch
Europe World Antidoping Association WADA	Avenue du Rhodanie 54 1007 Losanna
International Automobile Federation FIA	2, Chemin de Blandonnet 1215 Ginevra 15
International Basketball Federation FIBA	Route Suisse 5 1295 Mies
International Gymnastics Federation FIG	Avenue de la Gare 12 Casella postale 630 1001 Losanna info@fig-gymnastics.org
Associazione Svizzera dei Servizi di sport ASSS	Service des sports Rue Joseph-Piller 7 1700 Friburgo

Associazione degli uffici comunali dello sport ASSA	Sportamt der Stadt Winterthur Pflanzschulstr. 6A 8402 Winterthur
Court of Arbitration for Sport CAS	Avenue de Beaumont 2 1012 Losanna info@tas-cas.org
Conferenza dei responsabili cantonali dello sport CRCS	Geschäftsstelle Casa dei Cantoni Speichergasse 6 Casella postale 660 3000 Berna 7
Associazione svizzera di educazione fisica nella scuola ASEF	SVSS Geschäftsstelle Walsermätteli 13 6463 Bürglen info@svss.ch

Swiss Medical Association FMH	Casella postale 170 3000 Berna 15 info@fmh.ch
Santesuisse	Römerstrasse 20 4502 Soletta mail@santesuisse.ch
Federazione svizzera delle associazioni giovanili	Gerberngasse 39 Casella postale 292 3000 Berna 13 info@sajv.ch
Conferenza dei rettori delle università svizzere CRUS	Casella postale 607 3000 Berna 9 raymond.werlen@crus.ch
Conferenza universitaria svizzera CUS	Sennweg 2 3012 Berna cus@cus.ch
Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali	Falkenplatz 9 Casella postale 710 3000 Berna 9
Conferenza dei Direttori dello sport universitario SHDK	c/o Universitätssport Basel Casella postale 732 4003 Basilea
Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle alte scuole pedagogiche COHEP	Thunstrasse 43a 3005 Berna info@cohep.ch
Privatim	c/o Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich Casella postale 8090 Zurigo geschaeftsstelle@privatim.ch
Pro Senectute	Lavastrasse 60 8027 Zurigo

Società svizzera di medicina dello sport SSMS	Casella postale 604 3000 Berna 25 info@sgms.ch
Associazione svizzera di psicologia dello sport ASPS	c/o Hanspeter Gubelmann Stauberbergstrasse 35 8610 Uster info@sportpsychologie.ch

42 Sigle

Tutti i Cantoni escluso quello di Ginevra	
PLR. I Liberali Radicali	PLR
Partito socialista svizzero PSS	PS
Unione delle città svizzere	UCS
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
Unione svizzera degli imprenditori	USI
Chambre vaudoise des arts et métiers	FPV
Centre Patronal	CP
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione	CDPE
Tribunale amministrativo federale	TAF
Swiss Olympic Associations	Swiss Olympic
Swiss Athletics	Swiss Athletics
Associazione Svizzera di Football	ASF
Swiss Rowing	Federazione delle società di canottaggio
Federazione Svizzera di Rugby	Rugby
Union of European Football Associations UEFA	UEFA
Fédération Internationale de Football Association FIFA	FIFA
Santésuisse	Santésuisse
Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali	CSSUP
Associazione degli uffici comunali dello sport	ASSA
Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle alte scuole pedagogiche	COHEP

Antidoping Svizzera	Antidoping Svizzera
World Anti-Doping Agency	WADA
Jungwacht Blauring	Jubla